

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01404

Del: 28/02/2024

Esecutivo Da: 28/02/2024

Proponente: Direzione Risorse Umane - E.Q. Acquisizione Risorse

OGGETTO:

PROGRESSIONE VERTICALE - Selezione interna per titoli ed esami riservata al personale dipendente del Comune di Firenze per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO FINANZIARIO (cat. giuridica D). RIESAME

LA DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 5136 del 26.08.2021 con cui, preso atto dei verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, a conclusione dei propri lavori, si è proceduto all'approvazione della graduatoria finale della selezione interna in oggetto che vedeva come vincitrici le seguenti candidate:

1.

Ballini Elisa

2.

Baracani Francesca

3.

Andorlini Cristina

Rilevato che, nell'ambito di tale graduatoria, la candidata Rossella Iacobellis, posizionatasi al quarto posto, ha conseguito lo stesso punteggio (pari a 68,50) della candidata Cristina Andorlini, e che alla stessa è stato assegnato il quarto posto in forza del criterio di priorità di cui all'art. 8 dell'avviso ("*... a parità di punteggio in graduatoria costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio di ruolo nel Comune di Firenze e, in subordine, la maggiore età anagrafica*"), avendo maturato un'anzianità di servizio inferiore rispetto

all'Andorlini presso il Comune di Firenze;

Rilevato, altresì, che Rossella Iacobellis, valutata la documentazione trasmessa dal Comune di Firenze in seguito a richiesta di accesso agli atti, ha presentato ricorso al T.A.R. per la Toscana (numero di registro generale 1417/2021), chiedendo l'annullamento della graduatoria e della relativa determina di approvazione, oltre che dell'avviso di selezione, per i motivi ivi indicati;

Dato atto che le censure sollevate hanno riguardato, tra l'altro, la contestazione del punteggio assegnato alla candidata Cristina Andorlini nella valutazione dei titoli di studio, dal momento che, a giudizio della ricorrente, i titoli dichiarati dalla stessa non avrebbero dovuto essere presi in considerazione alla luce di quanto disposto dal "*Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale*" di cui all'allegato n. 3 del "*Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune di Firenze*", allora vigente;

Acquisito il parere espresso dall'Avvocatura comunale, prot. n. 391097 del 03.12.2021, nel quale si è affermato che le censure dedotte dalla ricorrente Iacobellis non apparivano manifestamente infondate e, dunque, si suggeriva l'adozione di un provvedimento in autotutela da parte del Servizio Acquisizione Risorse;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 8697 del 27.12.2021 con cui:

- è stata rettificata, in via di autotutela, la suddetta graduatoria, modificando il punteggio assegnato alla candidata Cristina Andorlini posto che, per errore in fase istruttoria, alla stessa era stato assegnato un punteggio per i titoli di studio pari a 0,50, anziché 0,00 e, dunque, un punteggio complessivo per i titoli pari a 17,50, anziché 17,00, con conseguente slittamento della Andorlini alla quarta posizione con il punteggio di 68,00 punti e collocazione al terzo posto della candidata Rossella Iacobellis con 68,50 punti;

- è stata disposta la caducazione del provvedimento di assunzione della Andorlini nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Economico Finanziario (cat. D), e del relativo contratto, e il conseguente reinquadramento della stessa nella precedente categoria giuridica di appartenenza, ovvero in categoria giuridica C e nel profilo professionale precedentemente posseduto, ovvero quello di Istruttore Amministrativo, con decorrenza, ai fini giuridici, dal 15.10.2021 (data di decorrenza dell'assunzione nel profilo di Istruttore Direttivo Economico Finanziario) e, ai fini economici, dal 01.01.2022;

Rilevato che Cristina Andorlini ha presentato ricorso al T.A.R. per la Toscana (numero registro generale 269/2022), notificato all'Amministrazione in data 21.02.2022, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 8697/2021, nonché, ove occorrendo, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, censurando, tra l'altro, la possibilità prevista dall'avviso di accedere alla procedura in questione con il possesso di qualsiasi tipologia di laurea e la carenza di motivazione del provvedimento n. 8697/2021 di rettifica del punteggio assegnato alla Andorlini medesima;

Dato atto che, il T.A.R. per la Toscana, con sentenza n. 1086/2022, riuniti i suddetti ricorsi, ha accolto il motivo di ricorso della dott.ssa Andorlini relativo alla contestata possibilità

prevista dall'avviso di accedere alla procedura in questione con il possesso di qualsiasi tipologia di laurea e, per l'effetto, ha annullato l'avviso di selezione, dichiarando nel contempo improcedibile il ricorso proposto dalla dott.ssa Iacobellis (numero di registro generale 1417/2021);

Rilevato che avverso tale sentenza è stato presentato appello da parte dell'Amministrazione, accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10208/2023, con cui, allo stesso tempo, è stato parzialmente accolto il ricorso di primo grado della Andorlini nella parte in cui censurava la carenza di motivazione della determinazione dirigenziale n. 8697/2021 di rettifica della graduatoria, annullando, per l'effetto, quest'ultima;

Preso atto, pertanto, dell'annullamento della determinazione dirigenziale n. 8697/2021 di rettifica della graduatoria da parte del Consiglio di Stato, e del conseguente ritorno in essere della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 5136 del 26.08.2021;

Preso, altresì, atto che nella sentenza n. 10208/2023 il Consiglio di Stato rileva che:

- *“non è direttamente indicata - salvo il richiamo al parere dell'avvocatura comunale (...) - la specifica ragione per la quale alla Andorlini sono stati sottratti 0,50 punti rispetto all'originaria graduatoria, bensì tale ragione andrebbe tratta, in via indiretta, dalla “contestazione del punteggio assegnato alla candidata Cristina Andorlini nella valutazione dei titoli di studio” di cui al ricorso della Iacobellis”;*

- *“la motivazione in tal senso del provvedimento, con rimando a censure provenienti dal ricorso (e generico richiamo, sempre in tali termini, del parere dell'avvocatura comunale), si rivela inadeguata, non consentendo di cogliere appieno - anche a fronte della formulazione di vari profili di doglianza nell'ambito del ricorso - la ragione sostanziale sottesa alla determinazione assunta dall'amministrazione, peraltro in un ambito di riesame, e dunque di rettifica in autotutela di una propria precedente decisione, con necessità di rendere intellegibile le ragioni del proprio operato.”;*

- *“a fronte di una doglianza - richiamata dall'amministrazione a fini motivazionali del provvedimento - principalmente volta a contestare (pur incidentalmente) la legittimità dell'avviso in ordine all'attribuzione del punteggio, l'autotutela da parte dell'amministrazione (e, dunque, il ripristino della legalità ritenuta violata) non può estrinsecarsi nel correggere il solo provvedimento finale (i.e., la graduatoria) inficiato in via derivata da un vizio del bando. Il che, infatti, da un lato non consentirebbe di correggere l'effettivo vizio di legittimità divisato, inerente al provvedimento generale presupposto; dall'altro darebbe luogo a un (nuovo e distinto) profilo d'illegittimità, consistente nel fatto che si modificherebbe il provvedimento approvativo della graduatoria senza previa correzione (e, dunque, in violazione) dell'avviso presupposto.”;*

Preso, ulteriormente, atto che nella sentenza n. 10208/2023 il Consiglio di Stato rileva che: *“il provvedimento risulta viziato nei termini suindicati e va annullato, impregiudicato al riguardo il potere dell'amministrazione nel quadro sopra definito”;*

Considerata, dunque, la possibilità di riedizione del potere amministrativo secondo il quadro fattuale indicato nella sentenza del Consiglio di Stato;

Tenuto conto che è intenzione di questo Servizio riallineare l'avviso di selezione alla disciplina regolamentare al fine di garantire una selezione non solo corretta e coerente con la norma generale che detta regole valide per le progressioni del personale di tutto l'Ente ma anche e soprattutto, che sussiste l'interesse pubblico a far sì che la progressione individui i candidati più meritevoli;

Tenuto conto, altresì, che tale incongruità dell'avviso era già stata evidenziata nel parere dell'avvocatura e che era già intenzione di questo Servizio riallinearsi a tale valutazione in relazione alla ritenuta necessità, nell'interesse dell'amministrazione, che la progressione di carriere riguardi i soggetti in possesso del curriculum più coerente;

Rilevato che l'avviso di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente a n. 3 posti di Istruttore Direttivo Economico Finanziario, indetto con determinazione dirigenziale n. 11556 del 28.12.2020, risulta viziato all'art.7 "Titoli valutabili" nei termini che seguono:

•

vizio per contrarietà all'art. 4, comma 1, lett.b), punto b.1), del "*Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale*" di cui all'allegato n. 3 del "*Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune di Firenze*", nella parte in cui prevede l'attribuzione di punteggio per "*i titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo*", dal momento che il suddetto avviso all'art. 7, lett. B, punto B.1. nella parte relativa ai titoli di studio prevede che potranno essere valutati i "*diplomi di specializzazione*" senza specificare che, dovendo rientrare nella categoria del Regolamento sopra citata, e quindi trattarsi di titoli di studio "superiori" rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, e dato atto che il titolo di studio richiesto per l'esterno era il diploma di laurea, gli stessi devono in primo luogo essere conseguiti avendo come presupposto la laurea, e in secondo luogo devono essere legalmente riconosciuti;

•

vizio per contrarietà all'art. 4, comma 1, lett. b), punto b.1) e comma 2 del "*Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale*" di cui all'allegato n. 3 del "*Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune di Firenze*", nella parte in cui prevede l'attribuzione di punteggio per "*i titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo*" e nella parte in cui prevede che "*L'avviso di selezione può individuare diversi ed ulteriori titoli con riferimento alla specificità del profilo oggetto della progressione verticale da effettuarsi, fermo restando il limite complessivo del massimo di 20 punti riservabili ai titoli.*", dal momento che il suddetto avviso all'art. 7, lett. B, punto B.1. nella parte relativa ai titoli di studio prevede che potranno essere valutate sic et simpliciter le "*abilitazioni professionali*", invece di inquadrarle quali "diversi e ulteriori titoli" che richiedono necessariamente il riferimento alla specificità del profilo oggetto di selezione;

Ritenuto, pertanto, di voler procedere alla rettifica del suddetto avviso al fine di conformare lo stesso alla disciplina regolamentare vigente al momento dell'indizione della procedura di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente a n. 3 posti di Istruttore Direttivo Economico Finanziario, indetta con determinazione dirigenziale n. 11556 del 28.12.2020;

Dato atto che con nota prot. n. 36793 del 31.01.2024 è stato comunicato ai vincitori e idonei presenti nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 5136 del

26.08.2021, l'avvio del procedimento ex art. 7 e ss. della L. 241/90 per il riesame degli atti relativi alla procedura di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente a n. 3 posti di Istruttore Direttivo Economico Finanziario, indetta con determinazione dirigenziale n. 11556 del 28.12.2020;

Dato, altresì, atto che con la suddetta nota prot. n. 36793 del 31.01.2024 è stato assegnato agli interessati come sopra individuati un termine, sino all'8 febbraio 2024, per far pervenire all'Amministrazione eventuali memorie scritte e documenti;

Rilevato che è pervenuta, nel suddetto termine assegnato, la memoria da parte della dott.ssa **...omissis...**, ns. prot. **...omissis...** del 6.02.2024, nella quale illustra esclusivamente le proprie esperienze lavorative presso l'amministrazione comunale già considerate;

Valutato che gli elementi forniti in tale memoria non risultano rilevanti ai fini del presente procedimento e ulteriormente non rientrano fra gli elementi presi in considerazione dalla presente rettifica dell'avviso;

Rilevato, altresì, che è pervenuta, sempre nel termine assegnato, la memoria da parte della dott.ssa **...omissis...**, ns. prot. **...omissis...** del 6.02.2024, con la quale viene ribadito come, ai sensi dell'avviso di selezione interna per la progressione verticale così come allora approvato, i titoli della dott.ssa **...omissis...** dovessero essere valutati;

Valutato che nella memoria non vi sono elementi utili e/o ulteriori da prendere in considerazione rispetto al potere dell'Amministrazione, fatto salvo dalla medesima sentenza del Consiglio di Stato, di procedere con una revisione e rettifica dell'avviso di selezione interna per la progressione verticale in quanto contrario - nella vecchia formulazione - al disposto regolamentare così come sopra ricordato;

Rilevato, ulteriormente, che è pervenuta, sempre nel termine assegnato, la memoria da parte della dott.ssa **...omissis...**, ns. prot. **...omissis...** del 6.02.2024, con la quale viene riportata la sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui ritiene ammissibile la possibilità prevista dall'avviso di accedere alla procedura in questione con il possesso di qualsiasi tipologia di laurea, con conseguente accoglimento dell'appello proposto dalla scrivente Amministrazione;

Valutato che tale memoria, riportando sostanzialmente il dettato della summenzionata sentenza nei termini sopra esposti, non rileva ai fini della presente procedura di riesame volta alla rettifica dell'avviso di selezione interna per la progressione verticale, nei termini sopra indicati;

Rilevato, inoltre, che è pervenuta, sempre nel termine assegnato - con pec dell'8.2.2024 -, la memoria da parte della dott.ssa **...omissis...**, ns. prot. **...omissis...** del 9.02.2024, con la quale viene riportata la sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui fa salvo il potere dell'Amministrazione di "rideterminarsi" e ripercorre nel merito l'attribuzione dei punteggi dei titoli di studio per la dott.ssa **...omissis...** evidenziandone le criticità con il Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione verticale;

Valutato che tale memoria, riporta il dettato della summenzionata sentenza nei termini sopra esposti e che per quanto attiene alla valutazione dei titoli, con il presente atto si procede alla rettifica dell'avviso di selezione interna per la progressione verticale, nei termini

sopra indicati;

Ritenuto, dunque, di voler procedere per i motivi sopra delineati alla rettifica dell'avviso di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente a n. 3 posti di Istruttore Direttivo Economico Finanziario indetto con determinazione dirigenziale n. 11556 del 28.12.2020 nei termini che seguono, fatto salvo l'avviso in tutte le sue restanti parti:

- all'art. 7, lett. B modificare come segue:

“B. CURRICULUM PERSONALE - MAX 8 PUNTI

B.1. TITOLI DI STUDIO E TITOLI ULTERIORI- MAX 1 PUNTO

*Sarà valutato in questa categoria l'eventuale possesso di titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo, quali un **dottorato di ricerca** o un **diploma di specializzazione post-laurea** o **master universitari** con l'attribuzione di **0,25 punti** per ciascun titolo posseduto fino al **limite massimo di 1 PUNTO**. Quale **diverso e ulteriore titolo** sarà valutato l'eventuale possesso di abilitazioni professionali purché attinenti al profilo oggetto della presente progressione verticale, con l'attribuzione di **0,25 punti** per ciascuna abilitazione professionale, fermo restando il limite massimo totale di **1 punto**.”*

Ritenuto, altresì, di far salvi gli esiti della prova scritta e della prova orale così come già svolte, la cui validità non è inficiata dalle suesposte modifiche all'avviso di selezione che riguardano unicamente la valutazione dei titoli;

Ritenuto pertanto necessario riconvocare la Commissione giudicatrice della procedura di selezione interna già individuata con determinazione dirigenziale n. 2742 del 05.05.2021, così come modificata con determinazione dirigenziale n. 3005 del 18.0.2021, nelle persone di **Davide Zenti** (Presidente), **Michele Bazzani** e **Maria Lucia Tinervio** (membri esperti) per procedere ad una nuova valutazione dei titoli alla luce dell'avviso di selezione così come rettificato;

Dato atto che gli stessi hanno dato la loro disponibilità;

Dato atto che ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento sulle modalità di assunzioni all'impiego presso il Comune di Firenze, vigente all'epoca della selezione in parola, nonché del vigente art. 12, comma 6, del medesimo Regolamento, *“Le funzioni di segretario sono affidate a impiegati di ruolo”*;

Preso atto che le dipendenti Milva Mori e Pietra Rizzo cui era stato affidato rispettivamente l'incarico di segretaria titolare e segretaria supplente della Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, sono entrambe cessate dai ruoli del Comune di Firenze;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'individuazione di altri/e dipendenti e precisamente di Federica Nistri e Lavinia Albensi, entrambe Funzionari Amministrativi della Direzione Risorse Umane del Comune di Firenze, con l'incarico rispettivamente di segretaria titolare e segretaria supplente della Commissione giudicatrice della selezione in oggetto;

Visto l'art. 15 del Regolamento sulle modalità di assunzione all'impiego presso il Comune di

Firenze;

Visto lo Statuto attualmente vigente del Comune di Firenze;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti i Decreti Sindacali n. 83 del 29/10/2019 e n. 76 del 30/09/2022, con i quali è stato conferito e prorogato alla sottoscritta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Acquisizione Risorse della Direzione Risorse Umane;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1.

di prendere atto dell'annullamento della determinazione dirigenziale n. 8697/2021 di rettifica della graduatoria disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10208/2023, e del conseguente ritorno in essere della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 5136 del 26.08.2021;

2.

di procedere alla rettifica dell'avviso di selezione interna per titoli ed esami riservata al personale dipendente dal Comune di Firenze per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO FINANZIARIO (cat. giuridica D), all'art. 7, lettera B (All. n. 1 alla presente determina), fatto salvo l'avviso in tutte le sue restanti parti, come segue:

"B. CURRICULUM PERSONALE - MAX 8 PUNTI

B.1. TITOLI DI STUDIO E TITOLI ULTERIORI- MAX 1 PUNTO

Sarà valutato in questa categoria l'eventuale possesso di titoli di studio superiori rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo, quali un **dottorato di ricerca** o un **diploma di specializzazione post-laurea** o **master universitari** con l'attribuzione di **0,25 punti** per ciascun titolo posseduto fino al **limite massimo di 1 PUNTO**. *Quale **diverso e ulteriore titolo** sarà valutato l'eventuale possesso di abilitazioni professionali purché attinenti al profilo oggetto della presente progressione verticale, con l'attribuzione di **0,25 punti** per ciascuna abilitazione professionale, fermo restando il limite massimo totale di **1 punto**.*"

3.

di riconvocare la Commissione giudicatrice della summenzionata selezione, già individuata con determinazione dirigenziale n. 2742 del 05.05.2021, così come modificata con determinazione dirigenziale n. 3005 del 18.0.2021, nelle persone di **Davide Zenti** (Presidente), **Michele Bazzani** e **Maria Lucia Tinervio** (membri esperti), per procedere ad una nuova valutazione dei titoli, alla luce del novellato

avviso di selezione, fatti salvi gli esiti della prova scritta e orale, così come già disputate;

4.

di affidare altresì l'incarico di segretaria titolare e supplente della selezione di cui trattasi rispettivamente alla dott.ssa Federica Nistri e alla dott.ssa Lavinia Albensi, entrambe Funzionari Amministrativi di ruolo in servizio presso la Direzione Risorse Umane, per i motivi espressi in narrativa;

5.

di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

ALLEGATI INTEGRANTI

All. 1_Avviso PV rettificato.pdf - 1b3d4815dc926bef27cc4c061e40c6986a5a316dc3893b1d528c350daeb900e5

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Claudia Giampietro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.